



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Repertorio n.45135

Raccolta n.34006

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove dicembre duemilaventidue

(19 dicembre 2022)

in Verona, Lungadige Matteotti n. 8, presso la sede dell'"ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS" ove richiesto, alle ore diciassette e trenta minuti.

Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio ivi in via Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente

Rev. Mons. Zampieri Gino, nato a Monza (MB) il 27 maggio 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente della:

- "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS", con sede in Verona, Lungadige Matteotti n. 8, codice fiscale 03071290237, iscritta nel Registro Regionale delle ONLUS con Decreto Direttoriale n. 40 del 19 dicembre 2018.

Detto Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello Statuto alla luce della riforma del Terzo Settore e dell'iscrizione al RUNTS;

2) Varie ed eventuali.

Mi invita quindi a far constare per atto pubblico le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il medesimo Comparsante, il quale accerta e constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante comunicazione in data 30 novembre 2022;

- sono presenti i soci indicati nell'elenco delle presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

- il Consiglio Direttivo è composto da:

Don Gino Zampieri, Presidente, presente,

Bonato Marco, Vice Presidente, presente,

Croce Carlo, presente,

Bonazzo Cristina, assente,

Ridolfi Daniela, presente;

- l'Associazione è priva di Organo di Controllo.

A questo punto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa l'Assemblea circa la necessità di adeguare lo statuto sociale alle più recenti novità normative per poter poi ottenere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Quindi si sofferma ad illustrare all'Assemblea i principali elementi ed innovazioni di cui richiede l'adozione.

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea

REGISTRATO Agenzia
Entrate di Verona

IL 27/12/2022

AL N. 46121

SERIE 1T

€. Esente

DELIBERA

1°) di approvare le modifiche dello Statuto Sociale nel testo letto proposto dal Presidente all'Assemblea;

2°) di modificare gli articoli 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14 e 29 nei seguenti nuovi testi:

"Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Organizzazioni di Volontariato) nonché ai sensi Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), una Associazione senza scopi di lucro e con finalità sociali con la denominazione "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS".

L'Associazione è strumento che opera autonomamente nel rispetto degli orientamenti sociali dello Stato Italiano.

L'Associazione ha sede in Verona, Lungadige Giacomo Matteotti n. 8.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS" è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 5

(Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito locale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

- assistenza sociale o socio-sanitaria (lettere a) e c) del sopra citato art. 5)
- beneficenza (lettera u) del sopra citato art. 5)
- istruzione (lettera d) del sopra citato art. 5)
- formazione pedagogica (lettere d) e g) del sopra citato art. 5)
- tutela dei diritti civili (lettera w) del sopra citato art. 5)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

1. Ambito sociale:

- attività rivolte alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- promozione di iniziative dirette a favorire l'inserimento nel tessuto sociale di persone singole ovvero di nuclei familiari che si trovano in situazioni particolarmente disagiate, per l'esplicazione piena del loro diritto ad una dignitosa esistenza;
- attività dirette alla promozione e realizzazione di interventi di solidarietà e cooperazione internazionale.

2. Ambito socio-sanitario:

- attività dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del

cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psicologica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

3. Formazione pedagogica:

- promozione nelle scuole della cultura dell'accoglienza, della solidarietà e del volontariato;
- attività volte a promuovere, valorizzare e stimolare il volontariato, curandone in modo particolare la formazione, sia all'interno dell'Associazione che sul territorio;
- attività volte a favorire la crescita della cultura dell'accoglienza attraverso momenti formativi pedagogici rivolti a operatori, a volontari e alla cittadinanza in genere;
- realizzazione di interventi informativi, educativi e di prevenzione volti a sostenere diritti e doveri di coloro che si trovano in stato di bisogno, con particolare attenzione alle situazioni di estrema povertà o di grave emarginazione.

4. Tutela dei diritti civili:

- attività dirette alla promozione di diritti e doveri attraverso eventi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione/informazione;
- realizzazione di studi e ricerche a partire dall'analisi del bisogno rilevato per mettere in campo interventi sistemici di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di attuare il principio di sussidiarietà attraverso la promozione di reti sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici, enti ecclesiastici e del privato sociale.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 (Ammissione)

L'Associazione ha carattere "aperto" ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di

recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 10

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 13

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto di voto presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile e ai principi dell'ordinamento giuridico."

(invariato il resto);

3°) di delegare al Presidente la facoltà di apportare alle soprastanti deliberazioni tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie per l'esecutività di quanto deliberato, nel rispetto della normativa vigente.

Messo ai voti tale testo di deliberazione viene approvato secondo le risultanze rilevate dal Presidente che mi chiede di farle così constare:

favorevoli tutti

astenuti nessuno

contrari nessuno.

Quindi, lo Statuto Sociale, come sopra modificato, viene consegnato a me Notaio che lo allego al presente verbale, firmato come per legge sotto la lettera "**B**".

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore diciassette e quarantotto minuti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia e in parte integrato da me, ho letto, dispensandomi il comparente dalla lettura degli allegati, al comparente medesimo, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore 17,50.

Consta il presente atto di due fogli per cinque facciate.

F.to don Gino Zampieri

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Repertorio n.45135

Raccolta n.34006

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove dicembre duemilaventidue

(19 dicembre 2022)

in Verona, Lungadige Matteotti n. 8, presso la sede dell'"ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS" ove richiesto, alle ore diciassette e trenta minuti.

Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio ivi in via Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente

Rev. Mons. Zampieri Gino, nato a Monza (MB) il 27 maggio 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente della:

- "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS", con sede in Verona, Lungadige Matteotti n. 8, codice fiscale 03071290237, iscritta nel Registro Regionale delle ONLUS con Decreto Direttoriale n. 40 del 19 dicembre 2018.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello Statuto alla luce della riforma del Terzo Settore e dell'iscrizione al RUNTS;

2) Varie ed eventuali.

Mi invita quindi a far constare per atto pubblico le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il medesimo Comparente, il quale accerta e constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante comunicazione in data 30 novembre 2022;

- sono presenti i soci indicati nell'elenco delle presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

- il Consiglio Direttivo è composto da:

Don Gino Zampieri, Presidente, presente,

Bonato Marco, Vice Presidente, presente,

Croce Carlo, presente,

Bonazzo Cristina, assente,

Ridolfi Daniela, presente;

- l'Associazione è priva di Organo di Controllo.

A questo punto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa l'Assemblea circa la necessità di adeguare lo statuto sociale alle più recenti novità normative per poter poi ottenere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Quindi si sofferma ad illustrare all'Assemblea i principali elementi ed innovazioni di cui richiede l'adozione.

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea

REGISTRATO Agenzia
Entrate di Verona

IL 27/12/2022

AL N. 46121

SERIE 1T

€. Esente

DELIBERA

1°) di approvare le modifiche dello Statuto Sociale nel testo letto proposto dal Presidente all'Assemblea;

2°) di modificare gli articoli 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14 e 29 nei seguenti nuovi testi:

"Art. 1**(Denominazione e sede)**

È costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Organizzazioni di Volontariato) nonché ai sensi Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), una Associazione senza scopi di lucro e con finalità sociali con la denominazione "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS".

L'Associazione è strumento che opera autonomamente nel rispetto degli orientamenti sociali dello Stato Italiano.

L'Associazione ha sede in Verona, Lungadige Giacomo Matteotti n. 8.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2**(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS" è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 5**(Finalità)**

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito locale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

- assistenza sociale o socio-sanitaria (lettere a) e c) del sopra citato art. 5)
- beneficenza (lettera u) del sopra citato art. 5)
- istruzione (lettera d) del sopra citato art. 5)
- formazione pedagogica (lettere d) e g) del sopra citato art. 5)
- tutela dei diritti civili (lettera w) del sopra citato art. 5)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

1. Ambito sociale:

- attività rivolte alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- promozione di iniziative dirette a favorire l'inserimento nel tessuto sociale di persone singole ovvero di nuclei familiari che si trovano in situazioni particolarmente disagiate, per l'esplicazione piena del loro diritto ad una dignitosa esistenza;
- attività dirette alla promozione e realizzazione di interventi di solidarietà e cooperazione internazionale.

2. Ambito socio-sanitario:

- attività dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del

cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psicologica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

3. Formazione pedagogica:

- promozione nelle scuole della cultura dell'accoglienza, della solidarietà e del volontariato;
- attività volte a promuovere, valorizzare e stimolare il volontariato, curandone in modo particolare la formazione, sia all'interno dell'Associazione che sul territorio;
- attività volte a favorire la crescita della cultura dell'accoglienza attraverso momenti formativi pedagogici rivolti a operatori, a volontari e alla cittadinanza in genere;
- realizzazione di interventi informativi, educativi e di prevenzione volti a sostenere diritti e doveri di coloro che si trovano in stato di bisogno, con particolare attenzione alle situazioni di estrema povertà o di grave emarginazione.

4. Tutela dei diritti civili:

- attività dirette alla promozione di diritti e doveri attraverso eventi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione/informazione;
- realizzazione di studi e ricerche a partire dall'analisi del bisogno rilevato per mettere in campo interventi sistemici di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di attuare il principio di sussidiarietà attraverso la promozione di reti sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici, enti ecclesiastici e del privato sociale.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 (Ammissione)

L'Associazione ha carattere "aperto" ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di

recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 10

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 13

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto di voto presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile e ai principi dell'ordinamento giuridico."

(invariato il resto);

3°) di delegare al Presidente la facoltà di apportare alle soprastanti deliberazioni tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie per l'esecutività di quanto deliberato, nel rispetto della normativa vigente.

Messo ai voti tale testo di deliberazione viene approvato secondo le risultanze rilevate dal Presidente che mi chiede di farle così constare:

favorevoli tutti

astenuti nessuno

contrari nessuno.

Quindi, lo Statuto Sociale, come sopra modificato, viene consegnato a me Notaio che lo allego al presente verbale, firmato come per legge sotto la lettera "**B**".

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore diciassette e quarantotto minuti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia e in parte integrato da me, ho letto, dispensandomi il comparente dalla lettura degli allegati, al comparente medesimo, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore 17,50.

Consta il presente atto di due fogli per cinque facciate.

F.to don Gino Zampieri

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)



**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS"**

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Organizzazioni di Volontariato) nonché ai sensi Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), una Associazione senza scopi di lucro e con finalità sociali con la denominazione "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS".

L'Associazione è strumento che opera autonomamente nel rispetto degli orientamenti sociali dello Stato Italiano.

L'Associazione ha sede in Verona, Lungadige Giacomo Matteotti n. 8.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS" è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito locale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

- assistenza sociale o socio-sanitaria (lettere a) e c) del sopra citato art. 5)
- beneficenza (lettera u) del sopra citato art. 5)
- istruzione (lettera d) del sopra citato art. 5)
- formazione pedagogica (lettere d) e g) del sopra citato art. 5)
- tutela dei diritti civili (lettera w) del sopra citato art. 5)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

1. Ambito sociale:

- attività rivolte alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che

psicologico;

- promozione di iniziative dirette a favorire l'inserimento nel tessuto sociale di persone singole ovvero di nuclei familiari che si trovano in situazioni particolarmente disagiate, per l'esplicazione piena del loro diritto ad una dignitosa esistenza;
- attività dirette alla promozione e realizzazione di interventi di solidarietà e cooperazione internazionale.

2. Ambito socio-sanitario:

- attività dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psicologica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

3. Formazione pedagogica:

- promozione nelle scuole della cultura dell'accoglienza, della solidarietà e del volontariato;
- attività volte a promuovere, valorizzare e stimolare il volontariato, curandone in modo particolare la formazione, sia all'interno dell'Associazione che sul territorio;
- attività volte a favorire la crescita della cultura dell'accoglienza attraverso momenti formativi pedagogici rivolti a operatori, a volontari e alla cittadinanza in genere;
- realizzazione di interventi informativi, educativi e di prevenzione volti a sostenere diritti e doveri di coloro che si trovano in stato di bisogno, con particolare attenzione alle situazioni di estrema povertà o di grave emarginazione.

4. Tutela dei diritti civili:

- attività dirette alla promozione di diritti e doveri attraverso eventi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione/informazione;
- realizzazione di studi e ricerche a partire dall'analisi del bisogno rilevato per mettere in campo interventi sistemici di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di attuare il principio di sussidiarietà attraverso la promozione di reti sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici, enti ecclesiastici e del privato sociale.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6

(Ammissione)

L'Associazione ha carattere "aperto" ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La

deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

La partecipazione all'Associazione è personale, non può essere limitata nel tempo e non è trasmissibile.

Art. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'Organizzazione, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Tra gli altri si considera grave motivo la mora nel versamento della quota associativa.

Art. 9

(Organi Sociali)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge;
- e) il Revisore Unico, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal

Vice Presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'eventuale esercizio dell'azione per responsabilità dei componenti degli organi associativi;
- deliberare l'eventuale esclusione di un associato;
- approvare il bilancio di esercizio (conto consuntivo);
- approvare le modifiche statutarie e le altre operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione);
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche nella forma di e-mail purché vi sia conferma di riscontro, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Art. 13 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto di voto presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di cinque componenti eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Art. 16

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Organo di Controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza organizzativa-economico-contabile e può essere anche monocratico.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'organo di controllo esercita il controllo organizzativo-amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell'ente; esamina i bilanci annuali – preventivo e consuntivo - ed il bilancio dell'ente e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

L'attività svolta dall'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti è affidata ad un professionista o ad una società di revisione.

Art. 18

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 19

(Beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91 e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Art. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 24

(Dipendenti e collaboratori)

L'Organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 25

(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 ed ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 117/2017.

Essi svolgono la propria opera e vengono appositamente registrati in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo né dall'Associazione né dal beneficiario.

L'Associazione può rimborsare al volontario tramite il quale svolge l'attività, le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito in essere con l'Associazione.

Art. 26

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)., ad altri enti del terzo settore, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile e ai principi dell'ordinamento giuridico.

F.to don Gino Zampieri

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)



**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS"**

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Organizzazioni di Volontariato) nonché ai sensi Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), una Associazione senza scopi di lucro e con finalità sociali con la denominazione "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS".

L'Associazione è strumento che opera autonomamente nel rispetto degli orientamenti sociali dello Stato Italiano.

L'Associazione ha sede in Verona, Lungadige Giacomo Matteotti n. 8.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS" è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito locale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

- assistenza sociale o socio-sanitaria (lettere a) e c) del sopra citato art. 5)
- beneficenza (lettera u) del sopra citato art. 5)
- istruzione (lettera d) del sopra citato art. 5)
- formazione pedagogica (lettere d) e g) del sopra citato art. 5)
- tutela dei diritti civili (lettera w) del sopra citato art. 5)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

1. Ambito sociale:

- attività rivolte alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che

psicologico;

- promozione di iniziative dirette a favorire l'inserimento nel tessuto sociale di persone singole ovvero di nuclei familiari che si trovano in situazioni particolarmente disagiate, per l'esplicazione piena del loro diritto ad una dignitosa esistenza;
- attività dirette alla promozione e realizzazione di interventi di solidarietà e cooperazione internazionale.

2. Ambito socio-sanitario:

- attività dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psicologica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

3. Formazione pedagogica:

- promozione nelle scuole della cultura dell'accoglienza, della solidarietà e del volontariato;
- attività volte a promuovere, valorizzare e stimolare il volontariato, curandone in modo particolare la formazione, sia all'interno dell'Associazione che sul territorio;
- attività volte a favorire la crescita della cultura dell'accoglienza attraverso momenti formativi pedagogici rivolti a operatori, a volontari e alla cittadinanza in genere;
- realizzazione di interventi informativi, educativi e di prevenzione volti a sostenere diritti e doveri di coloro che si trovano in stato di bisogno, con particolare attenzione alle situazioni di estrema povertà o di grave emarginazione.

4. Tutela dei diritti civili:

- attività dirette alla promozione di diritti e doveri attraverso eventi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione/informazione;
- realizzazione di studi e ricerche a partire dall'analisi del bisogno rilevato per mettere in campo interventi sistemici di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di attuare il principio di sussidiarietà attraverso la promozione di reti sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici, enti ecclesiastici e del privato sociale.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6

(Ammissione)

L'Associazione ha carattere "aperto" ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La

deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

La partecipazione all'Associazione è personale, non può essere limitata nel tempo e non è trasmissibile.

Art. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'Organizzazione, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Tra gli altri si considera grave motivo la mora nel versamento della quota associativa.

Art. 9

(Organi Sociali)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge;
- e) il Revisore Unico, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal

Vice Presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'eventuale esercizio dell'azione per responsabilità dei componenti degli organi associativi;
- deliberare l'eventuale esclusione di un associato;
- approvare il bilancio di esercizio (conto consuntivo);
- approvare le modifiche statutarie e le altre operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione);
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche nella forma di e-mail purché vi sia conferma di riscontro, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Art. 13 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto di voto presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di cinque componenti eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Art. 16

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Organo di Controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza organizzativa-economico-contabile e può essere anche monocratico.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'organo di controllo esercita il controllo organizzativo-amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell'ente; esamina i bilanci annuali – preventivo e consuntivo - ed il bilancio dell'ente e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

L'attività svolta dall'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti è affidata ad un professionista o ad una società di revisione.

Art. 18

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 19

(Beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91 e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Art. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 24

(Dipendenti e collaboratori)

L'Organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 25

(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 ed ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 117/2017.

Essi svolgono la propria opera e vengono appositamente registrati in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo né dall'Associazione né dal beneficiario.

L'Associazione può rimborsare al volontario tramite il quale svolge l'attività, le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito in essere con l'Associazione.

Art. 26

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)., ad altri enti del terzo settore, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile e ai principi dell'ordinamento giuridico.

F.to don Gino Zampieri

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)

ASSOCIAZIONE DI CARITA' SAN ZENO ONLUS
FOGLIO PRESENZE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE
2022

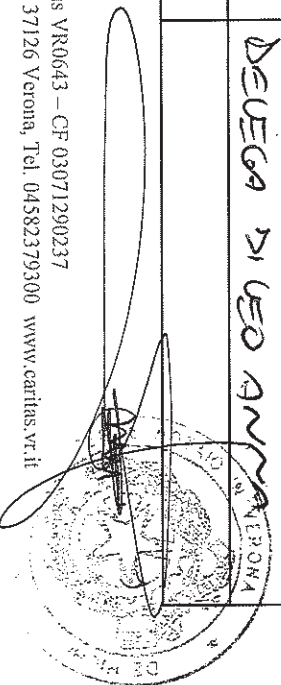
	COGNOME	NOME	FIRMA
1	ACCORDI	Marisa	
2	ALBARELLO	Guidina Maria	DE EGAN ZOMAN MARISA
3	ALBERTO	Antonino	eduardo albertoni
4	ARACELI	Rangel	DEVEGA BENDISTI IVANA
5	BENATO	Emilio	Emilio Benato
6	BENEDETTI	Ivana	DEVEGA BENEDETTI IVANA
7	BIANCONI	Luciano	DEVEGA BIANCONI MASSIMO
8	BONATO	Marco	Marco Bonato
9	BONAZZO	Cristina	DEVEGA BONAZZO ENRICO
10	BONFATTI	Alberto	DEVEGA BONFATTI IVANO
11	BORTOLUSSI	Enrico	Bortolussi Enrico
12	BRENTGANI	Ugo	Brentgan Ugo
13	BRUNELLI	Ivano	Brinelli
14	CAMPAGNARI	Clara Rebecca	DEVEGA CAMPAGNARI MARISA
15	CASTELLANETA	Andrea	
16	CASTELLANI	Renzo	
17	CESCHI	Mons. Giuliano	Giuliano Ceschi
18	CIPRIANI	Maddalena	
19	CROCE	Carlo	Carlo Croce
20	DALLA BERNARDINA	Donatella	DEVEGA DALLA BERNARDINA DONATELLA
21	DE GREGORI	Maria Emilia	
22	DI LEO	Anna (Mary)	Anna Di Leo
23	DONGILI	Paola	DEVEGA DONGILI ANTONINO
24	FANTINI	Maria	

don Gius. Zampieri

ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS
FOGLIO PRESENZE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE
2022

25	FAVALLI	Liliana	
26	FIORENTINI	Francesca	<i>Francesca Fiorentini</i>
27	GASPARI	Andrea	<i>Andrea Gaspari</i>
28	GAVIRAGHI	Giovanni	
29	GREGOIRE	Helene	
30	GUERRA	Roberta	
31	LORENZI	Vittorio	<i>DEVEGA croce CARLO</i>
32	MAGRINI	Stefano	
33	MARAMPON	Paolo	<i>DEVEGA croce CARLO</i>
34	MARCAZZAN	Lucia	
35	MARCONI	Lanfranco	
36	MARINO	Emilia	
37	MARTINI	Marco	
38	MASCAZZONI	Lorenzo	<i>DEVEGA AIRRANO ANTONINO</i>
39	MELCHIORI	Tiziano	<i>Melchior</i>
40	NEGRI	Paola	<i>Paola Negri</i>
41	PAROTTO	Laura	<i>DEVEGA BILONSI IVANO</i>
42	PELOSO	Marco	<i>DEVEGA RENATO EMILIO</i>
43	PERLINI	Massimo	<i>Felini Massimo</i>
44	POSENATO	Lino	
45	REBONATO	Paolo	
46	RIDOLFI	Daniela	<i>Devega Ridolfi</i>
47	RINALDI	Maria	
48	RODA	Tomaso	<i>DEVEGA NERO ANTONIO</i>
49	SCANDELLARI	Fiona Robertson	

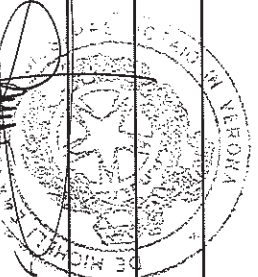
don Gius. Zampieri



ASSOCIAZIONE DI CARITA' SAN ZENO ONLUS
FOGLIO PRESENZE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE
2022

50	SCARMAGNANI	Chiara	
51	SOAVE	Alessandro	
52	SPIAZZI	Graziano	<i>politico federale</i>
53	TOMMASI	Luigia	DECEA RENATO EMILIO
54	TURAZZI	Marisa	DECEA CESARIL GIULIANO
55	VALLAZZA	Adolfo	DECEA MAURO ANNA
56	ZAMPIERI	Mons. Gino	<i>don Gino Zampieri</i>
57	ZAMPINI	Susanna	
58	ZILIO	Claudio	DECEA ROTOLUSSI ENRICO
59	ZOCATELLI	Valentina	
60	ZORDAN	Marisa	<i>Marisa Zordan</i>
61	BENDAZZOLI	Carmen	<i>Luigia Bendazzoli</i>
62	BIASSETTI	Gabriella	DECEA OLIVETTA ALESSANDRA
63	CORTESE	Paola	
64	FRISON	Giovanni	DECEA CROCE CARLO
65	MASENELLI	Vittorio	<i>Decece Is</i>
66	OLTRAMARI OLIVETTI	Alessandra	<i>Carla Alessandra</i>
67	ROSSI	Clotilde	<i>Clotilde Rossi</i>
68	SCHIERA	Emanuela	<i>Decece Emanuela</i>
69	ZERMINI	Luigi	DECEA ZANUCCI WAND

don Gino Zampieri



ASSOCIAZIONE DI CARITA' SAN ZENO ONLUS
FOGLIO PRESENZE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE
2022

	COGNOME	NOME	FIRMA
1	ACCORDI	Marisa	
2	ALBARELLO	Guidina Maria	DEEGAN ZOMAN MARISA
3	ALBERTO	Antonino	alberti antonio
4	ARACELI	Rangel	DEVEGA BENEDETTI IVANA
5	BENATO	Emilio	Benato Emilio
6	BENEDETTI	Ivana	DEVEGA BENEDETTI IVANA
7	BIANCONI	Luciano	DEVEGA BIANCONI MASSIMO
8	BONATO	Marco	Bonato Marco
9	BONAZZO	Cristina	DEVEGA BORTOLUSSI ENRICO
10	BONFATTI	Alberto	DEVEGA BONFATTI IVANO
11	BORTOLUSSI	Enrico	Bortolussi Enrico
12	BRENTGANI	Ugo	Brentgan Ugo
13	BRUNELLI	Ivano	Brinelli Ivano
14	CAMPAGNARI	Clara Rebecca	DEVEGA ZOMAN MARISA
15	CASTELLANETA	Andrea	
16	CASTELLANI	Renzo	
17	CESCHI	Mons. Giuliano	Ceschi Giuliano
18	CIPRIANI	Maddalena	
19	CROCE	Carlo	Croce Carlo
20	DALLA BERNARDINA	Donatella	DEVEGA ROSSI CLAUDIA
21	DE GREGORI	Maria Emilia	
22	DI LEO	Anna (Mary)	Di Leo Anna
23	DONGILI	Paola	DEVEGA AURENTO ANTONINO
24	FANTINI	Maria	

don Gius. Zampieri



Caritas
Diocesana
Veronese

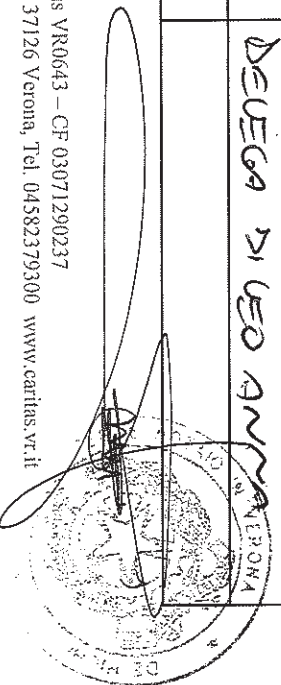


ASSOCIAZIONE DI CARITA' SAN ZENO ONLUS

FOGLIO PRESENZE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE
2022

25	FAVALLI	Liliana	
26	FIORENTINI	Francesca	<i>Francesca Fiorentini</i>
27	GASPARI	Andrea	<i>Andrea Gaspari</i>
28	GAVIRAGHI	Giovanni	
29	GREGOIRE	Helene	
30	GUERRA	Roberta	
31	LORENZI	Vittorio	<i>DEVEGA croce CARLO</i>
32	MAGRINI	Stefano	
33	MARAMPON	Paolo	<i>DEVEGA croce CARLO</i>
34	MARCAZZAN	Lucia	
35	MARCONI	Lanfranco	
36	MARINO	Emilia	
37	MARTINI	Marco	
38	MASCAZZONI	Lorenzo	<i>DEVEGA AIRRANO ANTONINO</i>
39	MELCHIORI	Tiziano	<i>Melchior</i>
40	NEGRI	Paola	<i>Paola Negri</i>
41	PAROTTO	Laura	<i>DEVEGA BILONSI IVANO</i>
42	PELOSO	Marco	<i>DEVEGA BERNARDI EMILIO</i>
43	PERLINI	Massimo	<i>Felini Massimo</i>
44	POSENATO	Lino	
45	REBONATO	Paolo	
46	RIDOLFI	Daniela	<i>Devega Ridolfi</i>
47	RINALDI	Maria	
48	RODA	Tomaso	<i>DEVEGA NERO ANTONIO</i>
49	SCANDELLARI	Fiona Robertson	

don *Giovanni Zampieri*



ASSOCIAZIONE DI CARITA' SAN ZENO ONLUS
FOGLIO PRESENZE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE
2022

50	SCARMAGNANI	Chiara	
51	SOAVE	Alessandro	
52	SPIAZZI	Graziano	<i>politico federale</i>
53	TOMMASI	Luigia	DECEA RENATO EMILIO
54	TURAZZI	Marisa	DECEA CESARIN GIULIANO
55	VALLAZZA	Adolfo	DECEA MAURO ANNA
56	ZAMPIERI	Mons. Gino	<i>don Gino Zampieri</i>
57	ZAMPINI	Susanna	
58	ZILIO	Claudio	DECEA ROTOLUSSI ENRICO
59	ZOCATELLI	Valentina	
60	ZORDAN	Marisa	<i>Marisa Zordan</i>
61	BENDAZZOLI	Carmen	<i>Luigia Bendazzoli</i>
62	BIASSETTI	Gabriella	DECEA OLIVETTA ALESSANDRA
63	CORTESE	Paola	
64	FRISON	Giovanni	DECEA CROCE CARLO
65	MASENELLI	Vittorio	<i>Decece Is</i>
66	OLTRAMARE OLIVETTI	Alessandra	<i>Carla Alessandra</i>
67	ROSSI	Clotilde	<i>Clotilde Rossi</i>
68	SCHIERA	Emanuela	<i>Decece Emanuela</i>
69	ZERMINI	Luigi	DECEA ZANUCCI WAND

don Gino Zampieri

